

INPS

DETERMINAZIONE n. 22 del 8 MAR 2018

OGGETTO: Regolamento per l'esecuzione delle decisioni di condanna emesse dalla Corte dei conti - Artt. 212-216 D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, relativo al regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale;

Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 7 marzo 2007 con oggetto "Regolamento di attuazione del D.P.R. n. 260/1998";

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 recante "Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 che ha approvato il "*Codice della giustizia contabile*", ai sensi dell'art. 20 della legge 7 agosto 2015 n. 124 sopra citata;

Attesa la necessità di adottare un nuovo Regolamento in modo da assicurare la piena conformità alle disposizioni del citato decreto legislativo n. 174/2016 in materia di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti di cui agli artt. 212, 213, 214, 215 e 216;

Visto il parere del Coordinamento Generale Legale espresso con nota n. 20585 del 16 ottobre 2017;

Visto il vigente Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, che attribuisce all'Ufficio Procedimenti disciplinari e della Responsabilità Amministrativa la gestione delle procedure di accertamento della responsabilità patrimoniale e delle iniziative a tutela dei crediti dell'Istituto e il coordinamento e monitoraggio degli adempimenti correlati alle procedure esecutive delle sentenze di condanna della Corte dei conti;

Preso atto dell'opportunità di prevedere la competenza delle Direzioni regionali – anche in quelle regioni in cui sono state istituite le Direzioni di coordinamento metropolitano – per tutte le operazioni finalizzate alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, ritenendo più proficuo costituire un unico presidio delle connesse attività di carattere specialistico al fine di presentare un solo interlocutore per le Procure regionali della Corte dei conti in simmetria con l'organizzazione delle stesse su base regionale;

Preso atto della necessità di inserire - nell'interesse dell'Istituto - apposita disposizione che preveda l'onere di iscrivere ipoteca sui beni del debitore per debiti superiori a euro 50.000;

Preso atto che le somme recuperate in esecuzione delle decisioni di condanna emesse dalla Corte dei conti verranno iscritte nel capitolo di entrata 4E1310098 "Risarcimento per danno erariale", istituito nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.3.10, affidata al Centro di responsabilità Risorse umane;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di adottare il Regolamento per l'esecuzione delle decisioni di condanna emesse dalla Corte dei conti, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 212-216 del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 639/1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 88/1989, ai Ministeri vigilanti.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

Regolamento per l'esecuzione delle decisioni di condanna emesse dalla Corte dei Conti - Artt.212-216 D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

**ART. 1
COMPETENZA**

1. L'Istituto provvede alle operazioni finalizzate alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale attraverso l'Ufficio Procedimenti disciplinari e della Responsabilità amministrativa, preposto al coordinamento e monitoraggio degli adempimenti correlati alle procedure esecutive delle sentenze di condanna della Corte dei conti.
2. Il predetto Ufficio si avvale delle competenti Direzioni regionali che provvedono, per il tramite dei Coordinamenti legali regionali, alla rituale notifica delle sentenze o delle ordinanze in forma esecutiva alle parti soccombenti e ai loro difensori, previo eventuale rilascio di ulteriori copie del titolo esecutivo, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
3. Nelle regioni nelle quali sono istituite le Direzioni di coordinamento metropolitano la competenza sull'esecuzione delle sentenze per danno erariale è attribuita alle Direzioni regionali per l'intero ambito regionale.
4. La Direzione regionale per il Lazio è competente per la notifica delle sentenze o delle ordinanze in forma esecutiva alle parti soccombenti e ai loro difensori previo eventuale rilascio di ulteriori copie del titolo esecutivo, in caso di dipendenti o ex dipendenti della Direzione generale ovvero di componenti o ex componenti degli Organi di amministrazione attiva e di controllo.

**ART. 2
ATTIVITA' ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA**

1. Ai sensi dell'art. 214, comma 2, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "*Codice di giustizia contabile*" la Direzione regionale, competente per la notifica e l'esecuzione della decisione di condanna, comunica tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento, nonché le modalità dei recuperi. Le predette comunicazioni devono essere inviate anche all'Ufficio Procedimenti disciplinari e della Responsabilità Amministrativa.
2. A seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, la Direzione regionale competente ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito secondo le modalità indicate dall'art. 214, comma 5 del D.Lgs. n. 174 /2016, di seguito riepilogate:
 - a) mediante recupero in via amministrativa;
 - b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;

c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

3. Le competenti Direzioni regionali provvedono alla riscossione secondo la modalità attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante, e a questo fine si avvalgono della consulenza e, per l'esecuzione davanti al Giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dell'Istituto.

4. Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del Codice di giustizia contabile, nel caso in cui il credito di cui alla sentenza di condanna sia assistito da misura cautelare di sequestro, dalla data di ricezione della comunicazione della sentenza da parte della Procura contabile la Direzione regionale deve procedere ad esecuzione sui beni sequestrati entro il termine perentorio di sessanta giorni di cui all'articolo 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

5. Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1 trasmette al pubblico ministero contabile territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta.

6. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.

ART. 3

RECUPERO DEL CREDITO ERARIALE IN VIA AMMINISTRATIVA

1. Al fine di procedere al recupero in via amministrativa, le Direzioni regionali competenti indirizzano specifico invito al pagamento al debitore, avvertendo che in caso di mancato pagamento spontaneo sarà disposta la ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute al debitore in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati.

2. Il recupero sulle retribuzioni e sulle pensioni, nei limiti di legge, è effettuato - su tempestiva richiesta della Direzione regionale che ha in carico il credito - direttamente dalle strutture territorialmente competenti che gestiscono la posizione economica del debitore.

3. Per i dipendenti della Direzione generale in servizio e per i componenti degli Organi di amministrazione attiva e di controllo in carica il recupero sulle retribuzioni o emolumenti spettanti ai debitori è effettuato, nei limiti di legge, su tempestiva richiesta dell'Ufficio Procedimenti disciplinari e della Responsabilità amministrativa, dall'Area della Direzione centrale Risorse umane "Gestione Economica del personale in servizio e degli Organi" che ha la disponibilità e la gestione di dette somme.

4. Il recupero sul TFR/TFS spettante al debitore che ha prestato servizio presso una sede INPS sia centrale che territoriale è effettuato – su tempestiva richiesta dell'Ufficio Procedimenti disciplinari e della Responsabilità amministrativa – dall'Area Quiescenza e pensioni integrative - Banca dati della Direzione centrale Risorse umane, che ha la disponibilità e la gestione di dette somme.
5. Per gli ex dipendenti della Direzione generale e gli ex componenti degli Organi di amministrazione attiva e di controllo residenti in Roma o nell'ambito territoriale del Lazio il recupero su pensioni o emolumenti spettanti ai debitori è effettuato, nei limiti di legge, dalla Direzione regionale per il Lazio; in caso di residenza dei medesimi in altra regione il recupero è effettuato dalla Direzione regionale territorialmente competente.
6. Nei casi di soggetti responsabili di danno erariale all'Istituto che siano dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni ovvero incaricati di pubblico servizio dell'Istituto il recupero su retribuzioni, pensioni o altri emolumenti spettanti al debitore è effettuato, nei limiti di legge, su tempestiva richiesta dell'Ufficio Procedimenti disciplinari e della Responsabilità amministrativa, dagli Enti o società di appartenenza dei debitori, che hanno la disponibilità e la gestione di dette somme.
7. Il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio indicata dalla competente Direzione regionale.
8. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione.
9. Il piano di rateizzazione è predisposto dalla Direzione regionale territorialmente competente. La Direzione centrale Risorse umane - "Area Gestione Economica del personale in servizio e degli Organi" - predispone il piano di rateizzazione esclusivamente per i dipendenti della Direzione generale in servizio ed i componenti di Organi di amministrazione attiva e di controllo dell'INPS in carica.
10. Il piano di rateizzazione è predisposto sulla base dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero contabile territorialmente competente. Per l'autorizzazione alla dilazione il debitore dovrà far pervenire alla Direzione regionale la documentazione comprovante l'avvenuto versamento alla Sezione di Tesoreria dello Stato delle spese di giudizio. Nel caso di dipendenti della Direzione generale in servizio o di componenti in carica degli Organi di amministrazione attiva e di controllo, la predetta documentazione dovrà essere inviata alla Direzione centrale Risorse umane, Area Gestione Economica del personale in servizio e degli Organi.
11. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
12. Le spese di giudizio relative alla sentenza di condanna devono essere versate direttamente dal debitore alla Sezione di Tesoreria dello Stato; ove egli non provveda le competenti Direzioni regionali procedono a riscuotere i crediti per le spese del giudizio versandoli al bilancio dello Stato.

ART. 4
ESECUZIONE FORZATA INNANZI AL GIUDICE ORDINARIO

1. Ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "*Codice di giustizia contabile*", nel caso in cui l'Istituto proceda al recupero mediante l'esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario ai sensi del Libro III del codice di procedura civile, il pubblico ministero contabile - svolti, se necessario, accertamenti patrimoniali finalizzati a verificare le condizioni di solvibilità del debitore e la proficuità dell'esecuzione - può fornire, su richiesta dell'INPS, istruzioni finalizzate al tempestivo e regolare svolgimento delle attività esperibili innanzi al giudice dell'esecuzione.
2. L'Istituto tiene informato il pubblico ministero contabile dell'andamento della procedura esecutiva, sottoponendo alla sua valutazione le problematiche eventualmente insorgenti al riguardo.
3. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.

Art. 5
GARANZIA IPOTECARIA

1. Ai sensi dell'art. 215, comma 3, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "*Codice di giustizia contabile*", nell'ambito della procedura amministrativa di recupero, le competenti Direzioni regionali, sentiti i Coordinamenti legali regionali di riferimento e considerati gli elementi della fattispecie che potrebbero incidere sul recupero, valutano l'opportunità di iscrivere ipoteca sui beni del debitore per un importo pari ai crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza o ordinanza esecutiva, alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'art. 2855, secondo comma, del codice civile.
2. Nei casi di particolare rilievo dell'entità del danno, superiore ad euro 50.000, la Direzione regionale che ha in carico il credito deve iscrivere, tramite il Coordinamento legale regionale, ipoteca sui beni del debitore.
3. Nei casi di cui al comma 1 e comma 2, la Direzione regionale per il Lazio è competente per l'iscrizione di ipoteca nei confronti di dipendenti o ex dipendenti della Direzione generale ovvero di componenti o ex componenti degli Organi di amministrazione attiva e di controllo. Nel caso di beni immobili allocati in altre regioni, provvede ad iscrivere ipoteca la Direzione regionale territorialmente competente.
4. All'interessato deve essere data comunicazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata.

ART. 6
IMPUTAZIONE CONTABILE DEL RECUPERO SOMME

1. Le somme recuperate vengono imputate, nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.3.10 – Centro di responsabilità Risorse umane, del bilancio finanziario, al capitolo di entrata 4E1310098 "Risarcimento per danno erariale".
2. In caso di mancata acquisizione dell'entrata derivante da sentenza di condanna, la Direzione regionale competente fornisce motivata comunicazione al procuratore regionale e all'Ufficio Procedimenti disciplinari e della Responsabilità amministrativa.

ART. 7
GIUDIZIO DI INTERPRETAZIONE DELLE SENTENZE DI CONDANNA IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 "*Codice di giustizia contabile*", qualora ai fini della relativa esecuzione sorga questione sull'interpretazione di una decisione della Corte dei conti, le parti e l'Istituto possono promuovere il giudizio d'interpretazione del titolo giudiziale.
2. L'atto introduttivo si propone davanti al giudice che ha emesso la decisione. Il procedimento è regolato dalle disposizioni che disciplinano il giudizio ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del citato "*Codice di giustizia contabile*".

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione.